

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 41603241/209/206 - 06.41217061 - Fax 06.4112034 – 06.4100699

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: dplnd.roma@lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N 55 del 01/02/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Segreteria

Risultati

Giustizia Sportiva

1. Risultati Gare

TERZA CATEGORIA RM					
GIRONE: A					
	DATA	GIORNATA			
28/01/24	12/A	ALISEI S.S.D. S.R.L.	DABLIU NEW TEAM SSD.AR.L.	1 - 0	
		CALCIO LEPANTO U.S.D.	MIRACOLI FOOTBALL CLUB	2 - 5	
		PALMAROLA CLUB A R.L.	LUCKY JUNIOR	1 - 2	
		PROCALCIO ITALIA	BASTOGI	1 - 2	
		RAYO VELLETRANO	AKKADEMY APRILIA	2 - 0	
		REAL SANPAOLO CALCIO	FOCENE FOOTBALL CLUB	1 - 7	
		CITTA DI OSTIA	LIDO ANZIO		V.D.G.S.
GIRONE: B					
	DATA	GIORNATA			
27/01/24	12/A	ANTONIO IANNI	REAL FLAMENCO 82	1 - 2	
		ATLETICO ROMA NORD	ATLETICO NOMENTANO	4 - 2	
		CALCIO FLAMINIO	LA SBOFARDA FC	4 - 0	
28/01/24	12/A	ACROS 2008	F.C. SANGIOVANNELLA	2 - 1	
		GORILLA	PINETO UNITED	1 - 3	
		REAL SANTA MARINELLA LB69	LA SALLE	1 - 1	
		VIGOR MELLIS	CINQUESTELLESPORT AR.L.	2 - 0	
GIRONE: C					
	DATA	GIORNATA			
27/01/24	12/A	GAVIGNANO	ATLETICO MONTEPORZIO	4 - 1	
		REAL 7VILLE	PRENESTINO	2 - 0	
28/01/24	12/A	ASD FC TRUPPIAN	KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D	2 - 1	
		NOVAROMA 2020	BORGATA TOR SAPIENZA	0 - 2	
		PRO CALCIO CASTEL MADAMA	ATLETICO TORRE MAURA	1 - 4	
		SABINENSIS	ACUTO	3 - 0	
		SPORTING COLLEFERRO	VILLA GORDIANI	4 - 0	

DPLND ROMA 55/3

UNDER 19 PROV. RM

GIRONE: A					
DATA	GIORNATA				
27/01/24	12/A	ACROS 2008	DON GASPARE BERTONI	1	- 5
		ALBA CITTAREALE	FUTBOL MONTESACRO	0	- 4
		MONTEROTONDO 1935	POGGIO MIRTEO CALCIO	1	- 0
		POL. POGGIO MOIANO	RIANO CALCIO	5	- 1
		VALLE DEL PESCHIERA	VIGOR RIGNANO FLAMINIO	1	- 2
		VIRTUS PIONIERI	PALOMBARA	4	- 3
28/01/24	12/A	F.C. RIETI 1936 ASD	GORILLA	5	- 0
GIRONE: B					
DATA	GIORNATA				
24/01/24	11/A	ATLETICO LODIGIANI	G. CASTELLO	2	- 0
27/01/24	12/A	ACCADEMIA R.TUSCOLANO C.	POLISPORTIVA CIAMPINO	2	- 8
		DON BOSCO GENZANO	FOOTBALL CLUB FRASCATI	3	- 5
		G. CASTELLO	SEMPREVISA	4	- 3
		JEM S SOCCER ACADEMY ARL	G.S. VV.F. "F. SORGINI"	7	- 1
		SIGNIA CALCIO	PROCALCIO ITALIA	1	- 3
		VIS CASILINA	VIS S. MARIA DELLE MOLE	2	- 1
28/01/24	12/A	ATLETICO LODIGIANI	GARBATELLA 1920	1	- 0
GIRONE: C					
DATA	GIORNATA				
27/01/24	12/A	ALBA ROMA 1907	SPORTING REAL AURELIO	3	- 2
		CITTA DI ACILIA	TOTTI S.S.	0	- 1
		FORMELLO CALCIO C.R.	DUEPIGRECOROMA	1	- 7
		OLIMPUS ROMA	TRIGORIA	1	- 2
		SS VITTORIA ROMA 1908	CESANO	4	- 1
28/01/24	12/A	ACCADEMIA GIALLOAZZURRI	ROMA TEAM SPORT QUEENS	2	- 3
GIRONE: D					
DATA	GIORNATA				
27/01/24	12/A	BORGATA TOR SAPIENZA	PRO CALCIO CASTEL MADAMA	2	- 1
		CASTELVERDE CALCIO ARL	CITTA DI CAVE ACADEMY	4	- 0
		GUIDONIA	COLLE SALARIO	5	- 2
		VILLA ADRIANA	A FERRARIS VILLANOVA 1956	1	- 3
28/01/24	12/A	AQUILOTTI LAZIO C5	FUTBOL TALENTI	1	- 3
		ASD SANTA FRANCESCA CABRI	ELIS A.R.L.	4	- 4

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Sostituto Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig.re CARLOMAGNO EGIDIO nella seduta del 31 Gennaio 2024:

GIUDICE SPORTIVO

TERZA CATEGORIA ROMA

GARE DEL 21/ 1/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

RICORSO DELLA SOC. CALCIO FLAMINIO A.S.D. PER LA DECLARATORIA DI IRREGOLARITA' DELLA GARA F.C. SANGIOVANNELLA – CALCIO FLAMINIO DEL 21.1.2024, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA ROMA.

Il Giudice Sportivo di Primo Grado,
letto il ricorso in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n.51 del 25.1.2024 (pag. 4);
decide quanto segue.

La Soc. CALCIO FLAMINIO ASD ha proposto reclamo avanti a questo Organo Giudicante deducendo che nella gara in epigrafe l'arbitro avrebbe concesso l'ingresso nel recinto di gioco solo a due dirigenti, uno indicato come dirigente accompagnatore, l'altro come massaggiatore inibendo l'ingresso ad un terzo dirigente presente per la gara in questione in netto contrasto con quanto riportato nel C.U. n.1 del 20.7.2023. Lamenta ancora la ricorrente, che sempre il direttore di gara, avrebbe comunicato l'impossibilità di un calciatore iscritto in lista come assistente di parte, a partecipare successivamente alla gara come calciatore di movimento. Prosegue la ricorrente riportando che, anche in altre occasioni gli arbitri sono stati invitati a contattare il proprio Organo Tecnico che poi avevano riconosciuto come valida la tesi sostenuta dalla Società circa il numero delle persone da portare in panchina. In buona sostanza la reclamante conclude che per non aver "potuto schierare in panchina un dirigente, che si è dovuto accomodare in tribuna" e per non aver potuto " far entrare in sostituzione il giocatore indicato come assistente dell'arbitro" chiede di adottare i provvedimenti che si riterranno opportuni in ordine all'omologazione del risultato e gli altri eventuali conseguenti provvedimenti in ordine alla ripetizione della gara .

Il reclamo può essere accolto

In primis per ciò che concerne l'ammissione in campo dei dirigenti presenti, dall'esame del referto di gara e di un supplemento all'uopo richiesto, che si ricorda ancora formano per questo giudice, ai sensi dell'art.61 del C.G.S. fonte privilegiata di prova, nulla è emerso su quanto lamentato. In proposito cita difatti l'arbitro " *prima dell'inizio della gara, alla consegna delle distinte della Società Calcio Flaminio, mi accorgo che i due tesserati ANNUNZIATA Pasquale e VETERE Manfredi entrambi come dirigenti accompagnatori, volessero entrare nel terreno di gioco rispettivamente come allenatore e allenatore in seconda. Lo faccio presente al dirigente accompagnatore CONDORELLI Roberto , suggerendogli anche come spostarli nella distinta per farli entrare entrambi.....*" Da quanto riportato non si evince il diniego ad un terzo dirigente, essendosi, il direttore di gara, limitato a suggerire la semplice disposizione in lista dei predetti tesserati.

Ben altra attenzione focalizza questo Giudice sul divieto ad un calciatore, indicato in distinta come assistente di parte, a sostituire successivamente altro calciatore in campo. Infatti sempre

l'arbitro nel suo supplemento riporta " visto che come assistente all'arbitro ci fosse un calciatore e quindi ho avvisato che non potesse prendere parte al gioco successivamente.....". Orbene, in proposito, di seguito si riporta parte del contenuto della regola 7 del Regolamento del Gioco del Calcio edizione 2023, nonché dell'art. 63 delle NOIF

ASSISTENTE DI PARTE

1) *Nelle gare organizzate nell'ambito della LND e del SGS, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'attività ricreativa, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di assistente è considerata, ai fini regolamentari e disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.* **2) Nelle gare di cui al punto 1, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente....."**

Da quanto emerso appare evidente l'errore dell'arbitro che, sempre a parere di questo Giudice, ha condizionato il regolare svolgimento della gara, impedendo la partecipazione come calciatore ad un soggetto che ne aveva pieno titolo.

Pqm

visto il Regolamento del Gioco del Calcio

visto l'art 63 DELLE NOIF

visto l'art.10 del CGS

Il Giudice Sportivo di Primo Grado

- Accoglie il reclamo della Soc. CALCIO FLAMINIO e per l'effetto annulla la gara F.C. SANGIOVANNELLA – CALCIO FLAMINIO DEL 21.1.2024, VALEVOLE PER IL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA ROMA.

Si dà mandato alla Delegazione Provinciale di Roma per le dovute incombenze di competenza

- dispone restituirsi il contributo ricorso ai sensi dell'art. 48 comma 6) del C.G.S.

GARE DEL 27/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 ATLETICO ROMA NORD

Per accensione di fumogeni da parte di propri sostenitori che causavano l'inizio della gara in ritardo.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LANNA ANDREA

(PRENESTINO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GENTILE RICCARDO

(ATLETICO NOMETANO)

BERNABEI DANILO

(REAL FLAMENCO 82)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TROMBETTA EMANUELE

(ANTONIO IANNI)

GARE DEL 28/ 1/2024**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

CITTA DI OSTIA - LIDO ANZIO

Si da atto che la gara in epigrafe non è stata disputata per assenza dell'arbitro .

Gli atti relativi vengono rimessi alla Delegazione Prov. di Roma per i conseguenti adempimenti di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**AMMENDA**

Euro 400,00 KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D

Perchè, propri sostenitori, in campo avverso rivolgevano per tutta la durata della gara insulti comportanti offese per motivi di colore della pelle all'indirizzo dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DE GIORGI FRANCESCO (NOVAROMA 2020)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

FEDERICI LEONARDO	(CALCIO LEPANTO U.S.D.)	BARRI FRANCESCO	(DABLIU NEW TEAM SSD.AR.L.)
CORTELLESA FRANCESCO	(PRO CALCIO CASTEL MADAMA)	PISELLI LORENZO	(PRO CALCIO CASTEL MADAMA)
TATTI GABRIELE	(PRO CALCIO CASTEL MADAMA)	MASTRANTONIO GABRIELE	(RAYO VELLETRANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LEONETTI RICCARDO	(ACROS 2008)	MELLACE LORENZO	(ASD FC TRUPPIAN)
SAVI FRANCESCO	(DABLIU NEW TEAM SSD.AR.L.)	ANNUNZIATA FRANCESCO	(KOLBE PONTE MAMMOLO A.S.D)
NICOLETTI GIANLUCA	(LA SALLE)	CIRULLI RICCARDO	(PALMAROLA CLUB A R.L.)
TRAORE MORI	(PINETO UNITED)	GRAMEGNA PASQUALE	(REAL SANTA MARINELLA LB69)
DE IACOBIS MAURO	(VIGOR MELLIS)	PENNESI FRANCESCO	(VIGOR MELLIS)
TRONCARELLI ALESSANDRO	(VILLA GORDIANI)		

UNDER 19 PROVINC.-RM- C11

GARE DEL 27/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 VIRTUS PIONIERI

Perchè, propri sostenitori durante la gara rivolgevano insulti all'indirizzo del direttore di gara ed ai calciatori della squadra avversaria.

Euro 75,00 ALBA ROMA 1907

Perchè, propri sostenitori rivolgevano insulti e minacce all'indirizzo di un calciatore avversario, tentando, altresì di scavalcare la rete della recinzione senza riuscirci.

Euro 75,00 COLLE SALARIO

Perchè, proprio sostenitore, in campo avverso, rivolgeva gravi e ripetute offese all'indirizzo dell'arbitro.

Euro 75,00 MONTEROTONDO 1935

Perchè, propri sostenitori durante la gara rivolgevano continui insulti all'indirizzo dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MALIZIA MASSIMO (MONTEROTONDO 1935)

Per ingiurie e ripetute proteste nei confronti dell'arbitro reiterava il suo comportamento dalla tribuna.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SBORDONI CESARE (SPORTING REAL AURELIO)

Per aver spintonato un calciatore avversario poggiando la propria fronte su quella dell'avversario. Alla notifica del provvedimento si avvicinava minacciosamente all'arbitro rivolgendogli frasi offensive.

Veniva allontanato a forza dai compagni di squadra. Dall'esterno del terreno di gioco rivolgeva insulti verso i sostenitori avversari.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FIORILLO FRANCESCO (ACROS 2008)

GROSSO SIMONE (ALBA ROMA 1907)

Per aver tentato di colpire con una manata al volto un calciatore avversario.

SUBRIZI MANUEL (CESANO)

MARRONE ALESSIO (DON BOSCO GENZANO)

PARISI RICCARDO (MONTEROTONDO 1935)

BALDASSARRE VALERIO (PRO CALCIO CASTEL MADAMA)

SIMONETTA DANIELE (VIRTUS PIONIERI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PICARIELLO MANUEL (ACROS 2008)

Per essere venuto a vie di fatto con un avversario a fine gara rivolgendogli frasi offensive.

SABBATANI SCHIUMA (DON GASPARE BERTONI)
MARCO

Per essere venuto a vie di fatto con un avversario a fine gara rivolgendogli frasi offensive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

AMORI GIANLUCA (G.S. VV.F. "F. SORGINI")	DANIELI GIULIANO (PALOMBARA)
MARELLA FLAVIO (SPORTING REAL AURELIO)	RAFFAELLI ALESSANDRO (VIGOR RIGNANO FLAMINIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CINTI SIMONE (ALBA ROMA 1907)	POPA DENNIS ALESSAND (ALBA ROMA 1907)
TOLLI LORENZO (CASTELVERDE CALCIO ARL)	NANNI NICOLAS (DON BOSCO GENZANO)
ROMEO MASSIMO (G.S. VV.F. "F. SORGINI")	MARCACCIO MIRKO (JEM S SOCCER ACADEMY ARL)
GIULI TIZIANO (PALOMBARA)	TAREI EDOARDO (PRO CALCIO CASTEL MADAMA)
ATTANASIO SAMUELE (PROCALCIO ITALIA)	DE SANTIS NICOLO (SIGNIA CALCIO)
BAX LORENZO (SPORTING REAL AURELIO)	SAVARESE LEONARDO (TRIGORIA)
SABURRI DAMIANO (VALLE DEL PESCHIERA)	CHIONNE ANDREA (VIRTUS PIONIERI)
CATAPANO MANUEL (VIS S. MARIA DELLE MOLE)	

GARE DEL 28/ 1/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 9/ 2/2024

BELLINI MATTIA (ATLETICO LODIGIANI)

Allontanato perchè nel protestare nei confronti dell'arbitro entrava indebitamente sul terreno di gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GIGLIO EMANUELE (ACCADEMIA GIALLOAZZURRI)

Perchè, al termine della gara, colpiva con un calcio al costato dx un calciatore avversario.

INCITTI LORENZO (ELIS A.R.L.)

A fine gara minacciava un tesserato della squadra avversaria, lo stesso rivolgeva insulti all'indirizzo dell'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

NANNETTI LORENZO (ROMA TEAM SPORT QUEENS)

Al termine della gara rivolgeva frasi minacciose all'indirizzo dei tesserati avversari.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MORETTI MATTEO (ACCADEMIA GIALLOAZZURRI)

FUSCO ALESSIO (AQUILOTTI LAZIO C5)

TRAMONTANO MICHELE (ASD SANTA FRANCESCA
CABRI)

CAPOBIANCO VALERIO (ATLETICO LODIGIANI)

PIERAGOSTINI TOMMASO (GARBATELLA 1920)

IL GIUDICE SPORTIVO
Domenico D'Ambrosio

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

Publicato in Roma il 1 Febbraio 2024

IL SEGRETARIO
Giovanni Parisi

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto